



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 23 del 26-04-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI

Nell'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di Aprile, nella Sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, alle ore 21:08, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Referenza	Pres/Ass
VILLA DANIELE	Sindaco	P
CAGLIANI ANTONELLA	Vicesindaco	P
CAMPANA PIETRO	Consigliere	P
GIOVANARDI MARIO	Consigliere	P
CODARA ELISABETTA	Consigliere	P
SCUGLIA FEDERICO	Consigliere	A
BRIVIO GIANFRANCO	Consigliere	P

Componente	Referenza	Pres/Ass
DOZIO ELEONORA	Consigliere	P
PEREGO FILIPPO	Consigliere	A
DANZA ALESSANDRO	Consigliere	P
VAGLIO STEFANO	Consigliere	A
CASATI CESARE	Consigliere	P
VILLA PIERANTONIO	Consigliere	A
VISIGALLI GIANCARLO	Assessore Esterno	A

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOTT. DANIELE VILLA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TQARIFFE TARI 2023 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI

IL SINDACO – PRESIDENTE

Relaziona in merito al presente affare posto all'Ordine del Giorno. Anche questa è una delibera obbligatoria per legge che deve essere adottata entro il 30 aprile. Le tariffe derivano dal piano finanziario già approvato lo scorso anno. Riguardo alle tariffe rispetto allo scorso anno non ci sono differenze rispetto alla composizione delle utenze domestiche e non domestiche.

Dopo di che dichiara aperta la discussione;

Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge di stabilità n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), e successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. 1, *comma 738 che recita* " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- l'art. 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e s.m.i.;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n.12 in data 22.04.2022, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze i fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Robbiate, determinato considerando quanto indicato nelle “Linee Guida”, ammonta ad € 2593,20/ton e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore costo standard complessivo pari a **€. 898.635,00** che dovrà essere decurtato dell'importo di **€. 4.476,00**, relativo al contributo MIUR;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, come segue:

- 62,12 % a carico delle utenze domestiche;
- 37,88 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato *“TARIFFE TARI 2023”* della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- **prima rata: 31 luglio 2023 (31/07/2023)**
- **seconda rata: 2 dicembre 2023 (02/12/2023)**
- **con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;**

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe TARI anno 2023, come risultanti dell'allegato prospetto, dando atto che le stesse sono state elaborate con il Piano Finanziario TARI anno 2022/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22.04.2022;
- 3) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di lecco, nella misura del 5%;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - **prima rata: 31 luglio 2023 (31/07/2023)**
 - **seconda rata: 2 dicembre 2023 (02/12/2023)**
 - **con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;**
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con distinta unanime votazione resa per alzata di mano con n.9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati;

Parere

Allegato "A"

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. DANIELE VILLA

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Segretario Comunale
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
